

La nuova disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo

Assimpredil Ance

Geom. Roberto Caporali

23 luglio 2013

Introduzione	03
Terre e rocce da scavo gestite come rifiuti	05
Terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotti	06
Utilizzo in sito	07
Terre e rocce da scavo fino a 6.000 m ³	09
Terre e rocce da scavo in ambito VIA/AIA	12
Terre e rocce da scavo oltre 6.000 m ³ e non in VIA/AIA	15
La gestione delle terre e rocce da scavo dal 21 agosto	17
Materiali di riporto	20
Azioni Assimpredil Ance ed emendamenti	24

Sono state **modificate per l'ennesima volta**, le procedure per gli utilizzi delle terre e rocce da scavo non contaminate.

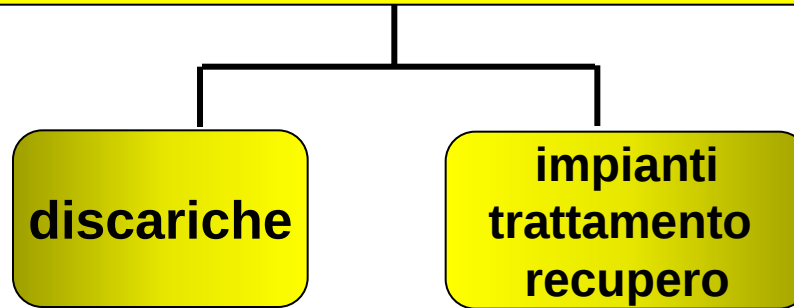
Le nuove disposizioni introdotte dal D.L. n. 69/2013 (c.d. Decreto del Fare) hanno validità per 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento e quindi devono essere osservate **fino al 20 agosto 2013**.

La conversione in legge del D.L. 69/2013 sopra citato (con o senza modifiche rispetto al testo originario), dovrà avvenire entro tale data (20/08/2013) pena la decadenza del provvedimento stesso.

In mattinata saranno illustrate fondamentalmente le disposizioni vigenti previste dal citato decreto legge e che «**SICURAMENTE**» subiranno ulteriori modifiche.

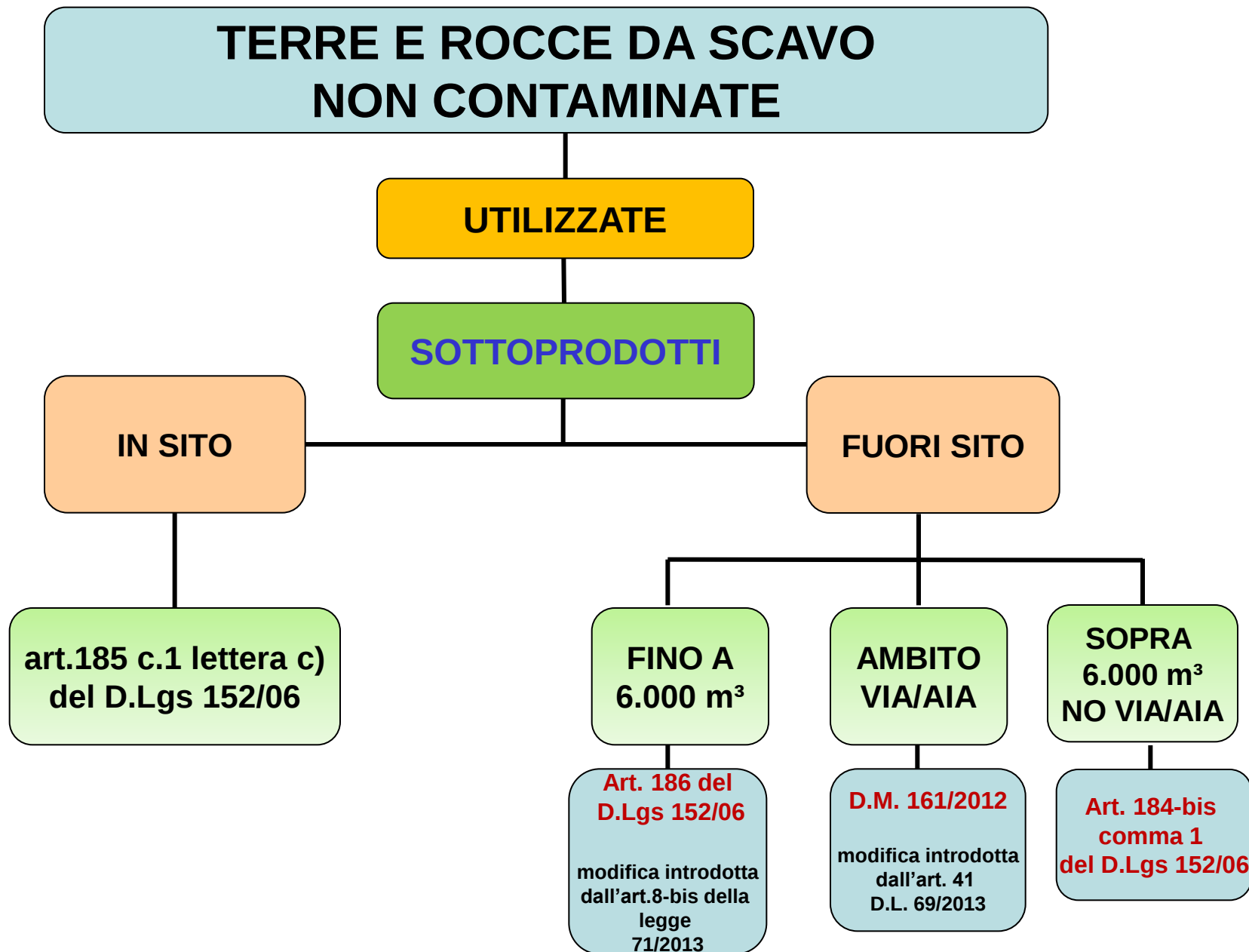


TERRE E ROCCE DA SCAVO NON CONTAMINATE gestite come RIFIUTI



Qualora le terre e rocce da scavo non contaminate **non vengano utilizzate**, sono classificate a tutti gli effetti **RIFIUTI** e pertanto è obbligatorio attenersi a tutte le disposizioni della Parte Quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. come ad esempio accompagnare i trasporti di detti rifiuti con il Formulario Identificativo Rifiuti (FIR).

L'inosservanza di tali disposizioni comporterà le sanzioni di cui al Titolo VI capo I del D.Lgs 152/06 e s.m.i..



TERRE E ROCCE DA SCAVO NON CONTAMINATE E SENZA RIPORTI

UTILIZZATE IN SITO
indipendentemente dall'ambito

art.185 c.1 lettera c)
del D.Lgs 152/06

NESSUNA PROCEDURA AMMINISTRATIVA
da rispettare
purché le terre non contengano riporti

Non è RIFIUTO «...il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e **nello stesso sito in cui è stato escavato**...»

Sussiste **PERO' l'obbligo di «caratterizzazione»** (cioè di analisi chimico-fisica secondo la tabella 1 Allegato 5 Parte IV del D.Lgs 152/06) al fine di escludere una potenziale contaminazione dei suoli e la conseguente necessità di bonifica.

TERRE E ROCCE DA SCAVO NON CONTAMINATE E SENZA RIPORTI

UTILIZZATE FUORI SITO

FINO A
6.000 m³

AMBITO
VIA/AIA

SOPRA
6.000 m³
NO VIA/AIA

Art. 186 del D.Lgs 152/06

modifica introdotta
dall'art.8-bis della legge 71/2013

D.M. 161/2012

modifica introdotta
dall'art. 41 D.L. 69/2013

**Art. 184-bis comma 1
del D.Lgs 152/06**

**TERRE E ROCCE
DA SCAVO**

**FINO A
6.000 m³**



**Art. 186 del D.Lgs 152/06
"vecchio" PIANO SCAVI**

modifica introdotta
dall'art.8-bis della
legge 71/2013

*<<...in attesa di una specifica disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure, alla gestione dei materiali da scavo, provenienti dai cantieri di piccole dimensioni la cui produzione **non superi i seimila metri cubi** di materiale, continuano ad applicarsi su tutto il territorio nazionale **le disposizioni stabilite dall'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (n.d.r. D.M. 161/2012) >>*

VEDI MODULISTICA ALLEGATA

ATTENZIONE

Il Piano Scavi art. 186 deve essere presentato e firmato **SOLO** dall'intestatario del titolo edilizio.

Prima di iniziare gli scavi e i successivi utilizzi è indispensabile essere in possesso del **PIANO SCAVI APPROVATO** da parte del Comune, in modo formale e pertanto **NON** ci si può avvalere dell'istituto del silenzio assenso previsto per DIA/SCIA.

Il legislatore ha ripristinato l'art. 186 del D.Lgs 152/06 che era stato abrogato dal D.M. 161/2012.

In pratica il “**vecchio**” **PIANO SCAVI** viene considerato **come una procedura semplificata**, anche se la **vera semplificazione** per i cantieri con produzione di **terre e rocce da scavo fino a 6.000 m³**, così come disposta dall'art. 266 comma 7 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., è tutt'ora **mancante** (dal 2006, cioè da 7 anni).

TRASPORTO

L'art. 186 del D.Lgs 152/06 non fornisce alcuna disposizione in merito al trasporto di terre e rocce da scavo come sottoprodotti, pertanto consigliamo alle imprese di utilizzare il **DDT fiscale** (di cui al D.P.R. 472/1996) per il trasporto in **conto proprio** oppure la scheda di trasporto nel caso di trasporti effettuati in regime di conto terzi.



Il legislatore, tramite il richiamato D.L. 69/2013, ha fortemente limitato il campo di applicazione del **D.M. 161/2012** (Regolamento terre e rocce da scavo) **solo** alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (**VIA**) o ad Autorizzazione Integrata Ambientale (**AIA**). Detta disposizione è stata altresì confermata dall'art. 8-bis comma 1 della citata legge n. 71/2013.

Le imprese che intendono utilizzare terre e rocce da scavo derivanti da opere rientranti in ambito AIA/VIA devono redigere il PIANO DI UTILIZZO e seguire tutte le disposizioni del D.M. 161/2012 come ad esempio: Documento di Trasporto – Allegato 6, Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (DAU).

PER MODULISTICA VEDI Suggerimento n. 148/2013.

VARIANTI AL D.M. 161/2012

Coloro che hanno presentato e ottenuto l'approvazione del Piano di utilizzo potranno terminare gli scavi e gli utilizzi conformemente alle procedure di cui al D.M. 161/2012, ancorché gli scavi non siano stati effettuati in ambito no AIA/VIA.

Detta possibilità però è legata al mantenimento delle condizioni inizialmente segnalate.

Diversamente e cioè **se sono intervenute VARIANTI** e i volumi sono inferiori a 6.000 m³ quest'ultime modifiche dovranno necessariamente essere presentate secondo le disposizioni **dell'art. 186 del D.Lgs 152/06** e attendere l'approvazione da parte del Comune.

Se le varianti riguardano volumi **superiori a 6.000 m³** si applica **l'art. 184-bis** del D.Lgs 152/06.

RICORSO TAR LAZIO AL D.M. 161/2012: ESITO UDIENZA DI MERITO

Il giudice del TAR Lazio in data 11 luglio 2013 ha stabilito il **rinvio d'ufficio** dell'udienza di discussione **al 20 febbraio 2014** perché le disposizioni in materia di terre e rocce da scavo subiranno ulteriori modifiche (D.L. 69/2013 - Decreto del Fare).



Ad oggi **non sono state fornite** disposizioni procedurali amministrative per gli utilizzi di terre e rocce da scavo non contaminate la cui produzione è superiore a 6.000 m³ e non provenga da ambito VIA/AIA.

Assimpredil Ance si è confrontata ieri con il Comune, ARPA e Provincia di Milano e ha convenuto con detti Enti che **fino al 20 agosto 2013** le imprese possono effettuare una autodichiarazione tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si attesta il rispetto delle condizioni previste **dall'art. 184-bis** del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

VEDI FAC-SIMILE ALLEGATO.

Questa soluzione è stata adottata anche grazie alle precisazioni fornite dal Ministero dell'Ambiente in data 09 luglio 2013.

Art.184-bis D.Lgs 152/06 e s.m.i. Sottoprodotto

1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa **tutte le seguenti condizioni:**

- a) **la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione**, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario **non è la produzione di tale sostanza od oggetto;**
- b) **è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato**, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, **da parte del produttore o di terzi;**
- c) la sostanza o l'oggetto **può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;**
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, **tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.**

Dal 21 agosto 2013?

**D.L. 69/2013
DECADE**



Il Governo dovrà
fissare NUOVE
DISPOSIZIONI

**D.L. 69/2013
CONVERTITO
IN LEGGE CON
MODIFICHE**



Si applicherà la
legge di
conversione del
D.L. 69/2013
integrata con le
modifiche

**D.L. 69/2013
CONVERTITO
IN LEGGE
SENZA MODIFICHE**



Si continuano ad
applicare le attuali
disposizioni

NOVITA'

Oggi è all'esame della Camera un **NUOVO** provvedimento che molto probabilmente **rivoluzionerà le procedure di utilizzo** delle terre e rocce da scavo non contaminate.

Detto testo sarà esaminato al Senato lunedì 29 luglio 2013.

Vi comunicheremo con apposito Suggerimento le nuove procedure e molto probabilmente organizzeremo un aggiornamento dell'incontro tecnico odierno.

Bozza emendamento.

MATERIALI DI RIPORTO

Per **matrici materiali di riporto** si deve intendere (ai sensi dell'art. 1 e dell'Allegato 9 del D.M. 161/2012):

*una **MISCELA ETEROGENEA DI TERRENO NATURALE E DI MATERIALI DI ORIGINE ANTROPICA**, anche di derivazione edilizio-urbanistica pregressa (identificabili, ad esempio, con materiali litoidi, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci...) che, utilizzati nel corso dei secoli per successivi riempimenti e livellamenti del terreno, si sono stratificati e sedimentati nel suolo fino a profondità variabili e che, compattandosi con il terreno naturale, si sono assestati determinando un nuovo orizzonte stratigrafico.*

TEST DI CESSIONE D.M. 05/02/1998
SUI SUOLI CONTENENTI MATERIALI DI RIPORTO
(ai sensi del comma 3 dell'art. 41 del D.L. 69/2013)

NON ESCAVATI

(art.185 comma 1
lettera **b**) del D.Lgs
152/06 e s.m.i.)

**ESCAVATI e
UTILIZZATI NELLO
STESSO SITO DI
PRODUZIONE**

(art.185 comma 1 lettera **c**)
del D.Lgs 152/06 e s.m.i.).

Se le matrici materiali di riporto che si intendono utilizzare **sono conformi ai limiti del test di cessione**, devono rispettare **anche** i limiti di cui alla tabella 1 Allegato 5 Parte IV del D.Lgs 152/06 cioè la c.d. “**caratterizzazione**”, al fine di escludere la contaminazione dei suoli e quindi la necessità di effettuare bonifiche.

**DETTE DISPOSIZIONI SI APPLICANO FINO AL 20 AGOSTO 2013
SALVO CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 69/2013.**

ATTENZIONE

Il **test di cessione non deve essere effettuato** per i suoli, contenenti materiali di riporto, **ESCAVATI E UTILIZZATI FUORI DAL SITO DI PRODUZIONE**, fermo restando per i medesimi l'obbligo di sottoporli a “caratterizzazione”.

NON DEVE essere altresì rispettato **il limite del 20% di materiali antropici** presenti nei riporti se il luogo di produzione **non rientra** in ambito AIA/VIA.

Detta disposizione è prevista dall'art. 41 del D.L. 69/2013 e confermata anche dall'art. 8-bis della recente legge 71/2013.

Il richiamato **limite del 20%** però **non è applicabile in ambito AIA/VIA**, perché il legislatore non ha fornito precise indicazioni metodologiche per la quantificazione di detta percentuale.

Se le matrici materiali di riporto **NON SONO CONFORMI** ai limiti del **test di cessione DEVONO:**

**ESSERE
RIMOSSE**

**ESSERE RESE
CONFORMI AL
TEST DI CESSIONE**
tramite operazioni di
trattamento che
rimuovono i contaminanti

**ESSERE SOTTOPOSTE A
MESSA IN SICUREZZA
PERMANENTE**
tramite le migliori tecniche
disponibili e a
costi sostenibili

AZIONI DI ASSIMPREDIL ANCE SUI MATERIALI DI RIPORTO

Assimpredil Ance **non condivide** l'obbligatorietà di sottoporre la matrice ambientale "materiali di riporto" a **test di cessione**, in quanto si tratta di una verifica metodologica analitica espressamente prevista per i rifiuti.

Non avendo purtroppo avuto un riscontro favorevole a questa nostra richiesta, in subordine l'Associazione ha ribadito, tramite uno specifico emendamento al D.L. 69/2013 in questi giorni all'esame del Parlamento, la necessità di:

- **non assoggettare** al test di cessione i suoli, contenenti materiali di riporto, **non escavati** (art.185 comma 1 lettera b) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.);

- **limitare** la verifica analitica del test di cessione alle **sole sostanze** per le quali sono state fissate le concentrazioni soglia di contaminazione – **CSC** (di cui alla tabella 1 Allegato 5 Parte Quarta Titolo V del D.Lgs 152/06 e s.m.i.)

oppure, in alternativa

- di misurare direttamente lo stato di contaminazione delle falde sottostanti (secondo la tabella 2 Allegato 5 Parte Quarta Titolo V del D.Lgs 152/06 e s.m.i.);
- di effettuare il test di cessione **non sui materiali granulari** ma sulle matrici **materiali di riporto tal quali**, senza effettuare alcuna macinazione.

- D.L. n. 69/2013
- Legge n. 71/2013
- Art. 186 del D.Lgs 152/06
- D.M. 161/2012
- Art. 184-bis del D.Lgs 152/06

- Moduli Piano Scavi Assimpredil Ance art. 186
- Modulo terre art. 184-bis Assimpredil Ance **VALIDO FINO AL 20 AGOSTO 2013**
- Format Piano di Utilizzo (VEDI Suggerimento n. 148/2013)

Ringraziandovi per l'attenzione, vi chiediamo la cortesia di compilare il «[questionario di valutazione](#)» che vi è stato consegnato.

Rimaniamo a disposizione per eventuali quesiti.

Tutta la documentazione presentata nel corso della mattinata sarà resa disponibile sul sito www.assimpredilance.it al link *Convegni, seminari, atti*.

geom. Roberto Caporali

Tel. 02.88.12.95.25

Fax 02.88.12.95.65

r.caporali@assimpredilance.it

www.assimpredilance.it

Assimpredil Ance

ASSOCIAZIONE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI

DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA

20123 MILANO - Via San Maurilio, 21